

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 11/2008 del 30 aprile 2008

AGEVOLAZIONI FISCALI ALLA RICERCA & SVILUPPO

Legge 296/06 (Finanziaria 2007)

La Finanziaria 2007 prevedeva, per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 (in caso di esercizio coincidente con l'anno solare), l'attribuzione alle imprese di un credito d'imposta nella misura del 10% (15% per progetti che coinvolgono università ed enti pubblici di ricerca) dei costi sostenuti per attività di ricerca di base, industriale e sviluppo.

L'effettiva applicazione della norma è rimasta però subordinata all'emanazione di un Regolamento attuativo che è stato recentemente formulato ed è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le definizioni sintetiche delle varie fasi della ricerca e sviluppo individuate nel DM 2.04.08 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono le seguenti:

- ricerca di base: lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
- sviluppo pre-competitivo: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

I costi ammissibili al beneficio fiscale, nel limite massimo di 50 milioni di euro, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo, sono:

- il personale, ricercatori e tecnici
- gli strumenti e le attrezzature di laboratorio
- i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca
- i servizi di consulenza
- acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi
- la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti acquisiti nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato
- le spese generali

Per beneficiare dell'agevolazione è necessaria l'attestazione dell'effettività dei costi da parte di un revisore contabile ed è altresì consigliabile che l'attività di ricerca e sviluppo sia certificata da una perizia tecnica giurata.

Ricordiamo che, oltre al credito d'imposta del 10%, è possibile ottenere anche una deduzione dalla base imponibile IRAP (alternativa al "cuneo fiscale") dei costi del personale addetto alla Ricerca & Sviluppo.

Il termine ultimo per fruire del credito d'imposta del 10% e della deduzione IRAP, coincide con la presentazione del modello UNICO 2008 per i redditi 2007 (attualmente fissato il 31/07/2008).

IRAP: IMPORTANTI NOVITÀ 2008

L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008)

La Finanziaria 2008 ha introdotto importanti novità in tema IRAP:

- la riduzione dell'aliquota al 3,9% (rispetto al precedente 4,25%)², pur rimanendo in capo alle Regioni la facoltà di variare l'aliquota alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 16 co. 3 del DLgs. 446/97;
- le regole di determinazione del valore della produzione netta in capo alle diverse categorie di soggetti

In particolare, a decorrere dall'esercizio 2008 le regole per determinare la base imponibile IRAP saranno diverse per:

- società di capitali ed enti commerciali;
- società di persone commerciali e imprenditori individuali.

Per i primi faranno fede le risultanze del bilancio d'esercizio, senza più considerare le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette.

Per gli altri invece andranno considerati, a prescindere dal bilancio, i componenti positivi e negativi individuati dalla legge, e nello stesso ammontare rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Tuttavia, le società di persone e gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, potranno optare per la determinazione della base imponibile IRAP in base alla procedura prevista per le società di capitali e degli enti commerciali.

L'opzione deve essere comunicata con istanza telematica all'Agenzia Entrate entro il 30 maggio 2008 ed è irrevocabile per tre periodi d'imposta (2008-2010) e al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata, salvo comunicazione contraria.

Per i soggetti interessati, è quindi importante valutare, entro il prossimo 30 maggio 2008, quale possa essere la soluzione più conveniente: siamo a disposizione per valutare i casi specifici che ci vorrete sottoporre.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo

essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.
Cordiali saluti.